



Collegio di Napoli, 05 luglio 2010, n.673

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione

Parole chiave: Art. 2 comma 5-quater D.L. 29 novembre 2008, Decorrenza, Mutuo, n. 185, Obbligo di risarcimento, Responsabilità oggettiva, Ritardo, Surrogazione, Termine di 30 giorni

Il termine di trenta giorni fissato dal legislatore per il perfezionamento della surrogazione di cui all'art. 2, comma 5-quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - il quale prevede che laddove la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo - decorre dalla "richiesta di collaborazione interbancaria" effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente. Tale disposizione introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Dott. Comm. Domenico Posca (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.)



nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota datata 5/1/2010 il reclamante comunica (alla banca "passiva") che la surroga dei (due) mutui a lui intestati non sarebbe stata espletata nei tempi previsti dalla normativa (L. 102/09, che ha integrato l'art. 2, comma 5 *quater*, D.L. 185/08), che stabilisce un termine di 30 giorni per il perfezionamento dell'operazione. Chiede, di conseguenza, alla banca "originaria" l'accredito, a titolo di penale, di quanto dovuto per il (presunto) ritardo nella gestione della pratica ("*quanto sarà dovuto [...] ad oggi indicativamente pari a € 2.111,00*"). *Trattasi di due rapporti di mutuo, uno dell'importo di € 60.000,00 e l'altro dell'importo di € 150.000,00.*

Nella risposta, la banca fa presente che, relativamente ai mutui intestati al reclamante (risulta che "sono state immesse in rete interbancaria [dalla banca attiva] n. 3 richieste di avvio *procedura surroga, per ciascuno dei mutui anzidetti [...] in data 10, 16 e 26 novembre 2009*".

Afferma, poi, in particolare:

- "con riferimento alle due richieste, una per rapporto, immesse in data 10/11/2009, con data presunta surroga 26/11/2009", di aver risposto in rete interbancaria "in data 11/11/2009 con due rispettivi messaggi di diniego, poiché il numero di rapporto inserito non era corretto per entrambe le richieste";

- "con riferimento alle successive richieste, una per rapporto, immesse in data 16/11/2009 con data presunta surroga 26/11/2009", di aver risposto in rete interbancaria "in data 17/11/2009 con due rispettivi messaggi di diniego, poiché il numero di rapporto inserito non era corretto";



-“con riferimento alle due richieste, una per rapporto, immesse in data 26/11/2009, con data presunta surroga 15/12/2009”, di aver risposto in rete interbancaria “in data 27/11/2009 accogliendo le stesse e avviando la procedura di surroga. Risulta, infine, che l’atto di surroga dei mutui in questione è stato stipulato in data 15/12/2009, pertanto, entro il termine dei trenta giorni dall’avvio della procedura in parola”.

L’intermediario conclude rigettando la richiesta di rimborso avanzata dal reclamante sul presupposto che nessuna censura può essergli addebitata atteso che *“per quanto sopra osservato, la procedura di surroga deve intendersi avvenuta in data 27/11/2009”.*

Il cliente, nel ribadire la richiesta di rimborso di cui al reclamo (*“quanto sarà dovuto [...] ad oggi indicativamente pari a € 2.111,00”*), in sede di ricorso contesta il rigetto del reclamo e, in particolare, l’affermazione della controparte secondo cui la richiesta di surroga della banca subentrante sarebbe stata evasa tempestivamente. Eccepisce il ricorrente che, a fronte di tali richieste, *“le risposte affermavano l’inesistenza del rapporto, viceversa assai ben indicato ed evidenziato [...] nei messaggi del 10.11, del 16.11 e del 26.11”.* Né - osserva ancora il ricorrente - risulta che la banca originaria si sia attivata per rintracciare, sulla base di altre informazioni (*“dati anagrafici”*), i rapporti di mutuo oggetto di surroga.

Rileva poi come la banca resistente abbia ommesso di presentarsi, senza alcun preavviso, all’incontro con il notaio, stabilito per il 10/12/2009, *“solo telefonando per segnalare la mancanza di poteri di firma”*; l’incontro, poi fissato al successivo 15/12/2009, si è tradotto in un nulla di fatto considerato che *“i conteggi forniti [dalla banca resistente] non erano esatti atteso che non tenevano conto delle rate nel frattempo scadute e pagate dal sottoscritto”.*

Conclude il ricorrente facendo presente di aver dovuto recarsi *“personalmente in agenzia”* per richiedere i conteggi esatti e *“portarli avanti il notaio incaricato”.*

In sede di controdeduzioni l’intermediario eccepisce l’irricevibilità - perché non previamente contestate in sede di reclamo - delle doglianze riguardanti:

- a. il rinvio della data concordata per la stipula dell’atto di surroga dal 10/12/2009 al 15/12/2009;
- b. la mancata comparizione senza preavviso all’incontro del 10/12/2009; c. i presunti errori nei conteggi in occasione dell’incontro del 15/12/2009.



Quanto alla contestazione concernente il mancato accoglimento del reclamo e con riferimento alla questione della (presunta) ritardata surroga, osserva:

-relativamente alle (due) richieste di surroga ricevute in data 11/11/2009, che il messaggio di diniego (causale “posizione di mutuo inesistente o soggetto non intestatario del mutuo”) è dovuto ad un errore, commesso dalla banca subentrante, nella digitazione del Codice Identificativo Mutuo: “in sostanza è stata inserita [...] una lettera “O” al posto del numero *zero*”;

-relativamente alle (due) richieste di surroga ricevute in data 17/11/2009, che il messaggio di diniego (causale “*soggetto inesistente*”) è dovuto ad un errore, commesso anche in tal caso dalla banca subentrante, anch’esso relativo alla digitazione del Codice Identificativo Mutuo: “*in sostanza è stato inserito [...] un carattere in meno*”;

-relativamente alle (due) richieste di surroga ricevute in data 27/11/2009, che “*la procedura informatica [...] ha risposto in rete interbancaria con rispettivi messaggi di risposta positiva [...] inserendo il debito residuo alla data richiesta*” e con l’indicazione della modalità di calcolo che esclude dai conteggi le scadenze dei ratei di mutui.

A supporto di quanto asserito, la banca allega un elaborato contenente i dati delle richieste di surroga da cui effettivamente risulterebbero gli errori di digitazione prima ricordati e obietta che nelle comunicazioni inviate al cliente il numero identificativo del mutuo “*è sempre stato correttamente indicato*”.

Osserva ancora l’intermediario che le risposte di rifiuto sono state immesse in rete tempestivamente e sottolinea, viceversa, l’inerzia della banca subentrante “*per il tempo trascorso tra il primo rifiuto e la seconda richiesta e tra il secondo rifiuto e l’ultima richiesta pervenuta in data 27/11/2009*”. Infine, pur ribadendo di ritenere irricevibili le doglianze che non hanno costituito oggetto di (preventivo) reclamo, in merito a queste ultime osserva:

-quanto al rinvio della data concordata per la stipula dell’atto di surroga in data 10/12/2009 al 15/12/2009, che lo spostamento della data si è reso necessario “*a seguito di un disguido della Responsabile della Succursale di riferimento (Succursale di Catania) nel ritenere di possedere i poteri per la stipula di atti di surroga*”; aggiunge che l’interessata avrebbe poi avviato “*un percorso di intese tra tutte le parti*” (allega, in proposito, uno scambio di mail tra la Responsabile della Filiale e il notaio) conclusosi con l’indicazione del 15/12/2009 quale data



per la stipula. Nel contestare, pertanto, quanto affermato dal ricorrente circa il mancato preavviso della banca in ordine alla mancata comparizione all'incontro del 10/12/2009, fa presente che la data del 15/12/2009 “comunque corrisponde alla data di presunta stipula indicate nelle richieste di surroga pervenute in data 27/11/2009”;

-in ordine all'affermazione del ricorrente circa il ritiro - direttamente da parte sua, presso la filiale dell'intermediario resistente - dei conteggi aggiornati del debito residuo ai fini della stipula(1), che “il cliente ha solo ritirato anticipatamente, per opportunità, senza invito da parte della scrivente, quanto il nostro funzionario incaricato avrebbe presentato in pari data intervenendo nella stipula dell'atto di surroga fissata per le ore 12.30”.

DIRITTO

Al fine di chiarire i termini del caso in esame, questo Collegio ricorda che la disciplina vigente ha introdotto rilevanti novità in materia di mutui bancari, così da semplificare ed accelerare le procedure di concessione, conversione, e surroga dei mutui, con particolare attenzione alle esigenze della clientela, facendo così fronte alle difficoltà di esecuzione che si erano manifestate nella prassi e che si sono accentuate nell'attuale fase di crisi finanziaria. Va ricordato in proposito l'art Art. 8, comma 3-bis, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, norma inserita dall'articolo 2, comma 450, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, e in vigore dal 1° gennaio 2008.

Tale disposizione prevede che la surroga del mutuo comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Che non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, sottolineando che queste devono essere svolte secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. Ancora poi va richiamato l'Art. 2, comma 3, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ,modificando il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio



2007, n. 7, si applicano in primo luogo le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Prevede ancora che nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per *ciascun mese o frazione di mese di ritardo*. Resta comunque ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Va poi ricordato che in sede ABI è stata elaborata una procedura interbancaria per la portabilità dei contratti di mutuo, che prevede vari adempimenti da tenere sia dalla banca subentrante che dalla banca originaria, sia per quanto riguarda l'avvio della procedura, che per la Comunicazione dell'importo del debito residuo al cliente, che per la modulistica da adottare. Stabilisce in particolare che è previsto l'obbligo per tutte le banche che offrono il servizio di erogazione di mutui in favore della propria clientela di aderire alla procedura interbancaria di "Trasferibilità dei dati del mutuo" in funzione passiva e, quindi, nel ruolo di banca originaria. In tal senso, le banche raggiunte da una richiesta di trasferimento dei dati del mutuo mediante la procedura interbancaria in discorso devono necessariamente provvedere, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla regolamentazione interbancaria, ad inviare una risposta alla banca subentrante.

Va ricordata infine la comunicazione della Banca d'Italia del 29 aprile 2008, che sottolinea positivamente i caratteri della procedura ABI, che - in coerenza con la richiamata previsione di legge - ha definito una procedura interbancaria ispirata a criteri di riduzione di tempi e di costi.

La Banca d'Italia, reputa necessario che gli operatori aderiscano a tali procedure e che, nei rapporti interbancari, garantiscano piena collaborazione, attraverso una tempestiva trasmissione delle informazioni richieste, e ritiene altresì necessario che la clientela sia posta nelle condizioni di agire in modo consapevole e informato.

Questione analoga a quella in esame è stata affrontata dal Collegio di Milano che, in data 4



marzo 2010, ha precisato che il termine di trenta giorni fissato dal legislatore per il perfezionamento della surrogazione decorre dalla “richiesta di collaborazione interbancaria” effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente e che la disposizione introduce ,a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente. A tale orientamento si è adeguato il Collegio di Napoli, nella decisione del ricorso n. 42227 del 19.1.2010.

E' evidente nel caso in esame la diversità di posizioni delle parti a proposito dell'individuazione del giorno per la decorrenza del termine previsto dalla vigente normativa in materia di surroga nel mutuo. Secondo il ricorrente il *dies a quo* è quello della prima richiesta del 10/11/2009 sicché, essendo avvenuta la stipula in data 15/12/2009, si configura il ritardo rispetto ai trenta giorni previsti dalla disciplina di legge; viceversa, la banca asserisce che la decorrenza del termine di trenta giorni va computata a far tempo dalla ricezione della richiesta - non erronea - trasmessa il 26/11/2009.

Dalle considerazioni sino ad ora sviluppate emerge che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, va computato come *dies a quo* quello previsto dall' Art. 2, comma 3, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ovvero quello della “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, a prescindere dall'imputabilità a quest'ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga. Il tenore letterale della disposizione è chiaro, infatti, nel subordinare l'obbligo di risarcimento al solo dato oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine di trenta giorni.

Non emerge, tuttavia, dalla documentazione esibita dalle parti, l'importo “residuo” dei mutui contratti dal ricorrente, il quale si limita a precisare che i finanziamenti concessi ammontano a € 60.000,00 ed € 150.000,00. Anche la richiesta di risarcimento non è oggetto di quantificazione limitandosi il cliente, come accennato, a chiedere che gli venga accreditato “*quanto sarà dovuto*” a titolo di ritardo .

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta a risarcire il cliente “inmisura pari all'1% del valore” dei due mutui oggetto della procedura di surroga.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla



Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese dellaprocedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata allapresentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Enrico Quadri